



L'Agenzia delle Entrate può interrogarti?

Autore : Redazione

Data: 31/05/2020

Accertamento fiscale e interrogatorio all'Agenzia Entrate: ci vuole l'avvocato o il commercialista? Che valore hanno le dichiarazioni del contribuente?

Di recente, hai ricevuto un avviso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, a presentarti presso i loro uffici. Nella lettera non c'è alcun riferimento in merito alla possibilità di farti accompagnare da un avvocato o un commercialista. Tuttavia, temi qualche



domanda a sorpresa che possa prenderti in contropiede e che finisca per ripercuotersi contro di te. Come si svolgerà l'incontro? Verrai sottoposto a quesiti specifici dinanzi ai quali devi sin d'ora prepararti? L'assistenza di un professionista è necessaria, consigliabile o del tutto inutile? **L'Agenzia delle Entrate può interrogarti?**

Cerchiamo di fare il punto della situazione. Sulla questione, peraltro, è intervenuta una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna **[1]** che ricalca l'orientamento già battuto dalla Cassazione **[2]**.

Richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate

Non è raro che l'Agenzia delle Entrate invii al contribuente moduli, interviste o richieste di chiarimenti scritti la cui risposta è tuttavia essenziale. Difatti, chi non si difende in questa sede, producendo i documenti e presentando le deduzioni dai cui risulta la correttezza della propria posizione fiscale non può poi utilizzare tali prove in un successivo giudizio dinanzi al giudice.

La cosiddetta fase del “**contraddittorio preventivo**”, quella cioè che viene svolta in via amministrativa, direttamente dinanzi all'ufficio, serve infatti a definire in anticipo la controversia ed evitare lo scontro dinanzi al giudice. In tal senso, è onere del contribuente prendere una posizione immediata non appena riceve l'avviso dell'ufficio delle imposte. È in questa sede che egli deve immediatamente giustificare il proprio operato, pena l'impossibilità di utilizzare tali elementi in una successiva fase contenziosa presso la **Commissione Tributaria**.

Una tipica ipotesi in cui il contraddittorio preventivo risulta essenziale è, ad esempio, in tema di accertamento sintetico con il [redditometro](#). Quando vi è un'anomalia nella posizione del contribuente, quest'ultimo viene invitato a fornire chiarimenti in merito alle spese sostenute perché maggiori di oltre il 20% rispetto al reddito dichiarato.

La legge infatti vieta all'Agenzia delle Entrate di presumere, solo sulla base di tale incongruenza, una violazione delle norme tributarie; ma la presunzione può divenire certezza - e quindi giustificare un **accertamento fiscale** - tutte le volte in cui il contribuente, seppur invitato, non abbia voluto difendersi in sede amministrativa, ossia mediante un confronto diretto con l'ufficio. Perso il treno, lo scontro giudiziale diventa assai più incerto.

La finanza può interrogare il contribuente?



Il processo tributario è fondato quasi esclusivamente sulle risultanze documentali prodotte dalle parti e sono espressamente esclusi, quali mezzi di prova, sia il giuramento che la prova testimoniale.

Tuttavia - secondo la giurisprudenza - le dichiarazioni che la finanza assume in sede di accesso presso la sede del contribuente possono costituire elementi a suo sfavore così come a suo favore.

A riguardo, la Cassazione **[3]** ha sì ricordato che, nel processo tributario, non possono essere acquisite prove testimoniali (dunque, i testimoni non verranno mai chiamati a deporre dinanzi a una Commissione Tributaria), tuttavia tale divieto non vale per le dichiarazioni che, sia l'Amministrazione che i contribuenti, possono assumere in sede extraprocessuale e produrre in giudizio.

Tale **divieto di prova testimoniale**, previsto dalla legge **[4]**, si riferisce solo alla prova testimoniale da assumere nel corso del giudizio e non implica pertanto l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'Amministrazione Finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede fuori dal processo, rilevano comunque come semplici **indizi**, ma che ciò nonostante possono concorrere al convincimento del giudice.

In linea con tale ultimo divieto, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto i **verbali di testimonianze acquisite in altri processi**, così come le **informative di terzi** raccolti dall'Amministrazione Finanziaria nel corso di indagini amministrative, prive di efficacia di prova. Tuttavia, tali verbalizzazioni possono comunque essere valutate dal giudice quali argomenti (indiziari) di prova, in grado di contribuire al convincimento del giudice.

La stessa Corte di Cassazione aveva già in passato **[5]** affermato principi analoghi, evidenziando che «l'inammissibilità della prova testimoniale non comporta l'inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi, eventualmente raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale, distinguendosi queste dalla tipica prova testimoniale per il loro valore probatorio, che è quello proprio degli elementi indiziari, senza che si determini nemmeno una violazione del principio di parità di armi, potendo il contribuente contestare la veridicità delle dichiarazioni in questione e introdurre a sua volta, nel giudizio di merito, altre dichiarazioni di terzi rese a discarico in sede extraprocessuale» **[6]**.

L'Agenzia delle entrate può interrogare il contribuente?



Che valore hanno, invece, le dichiarazioni del contribuente rilasciate presso l'Agenzia delle Entrate?

Secondo la sentenza in commento - come detto ricalca il giudizio già espresso dalla Cassazione - in tema di accertamento tributario, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare qualsiasi elemento con **valore indiziario**, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale.

Le informazioni comunicate dal contribuente in modo informale, quindi **anche senza la presenza del difensore**, possono avere valore indiziario: in pratica, l'ufficio le può utilizzare per pervenire a un accertamento. Sarà poi il giudice a valutarne adeguatezza e fondatezza, avuto riguardo all'accertamento nel suo complesso. Nell'accertamento tributario, infatti, è legittima l'utilizzazione di **qualsiasi elemento con valore indiziario**, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli vietati dalla legge in modo espresso.

Quindi, sono utilizzabili anche le **dichiarazioni acquisite dal legale rappresentante di una società**, in seguito a un invito a comparire personalmente.

Note:

[1] CTR Emilia Romagna, sent. n. 663/4/20

[2] Cass. sent. n. 31779/19.

[3] Cass. sent. n. 6616/2018.

[4] Art. 7 d.lgs. n. 546/92.

[5] Cass. sent. n. 20954/2015.

[6] Corte Cost. sent. n. 18/2000; Cass. sent. nn. 20032/2011, 10785/2010, 9402/2007, 4423/2003.